



COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

Prot. n. 2359

Ordinanza n. 24 del 15 Maggio 2017

Oggetto: Prevenzione incendi, e lotta agli insetti nocivi e parassitari.

IL SINDACO

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi, che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27/04/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO l'art. 7) 1- bis della Legge 267 /2000 in tema di sanzioni amministrative;

RICHIAMATE le "Prescrizioni Regionali antincendio", allegata alla Delibera G.R. n.23/11 09/05/2017, che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti, l'insorgere di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

CONSIDERATO che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze di aree non edificate e terreni di proprietà privata ricoperti da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad alto rischio di infiammabilità, possono costituire un potenziale pericolo al diffondersi di eventuali incendi nella stagione estiva, determinando altresì il proliferare di agenti infestanti ed insetti di varia natura;

RENDE NOTO

Dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo"

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché dei terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale competente per territorio, utilizzando l'apposita modulistica (allegato C) prevista dalle prescrizioni antincendio.

La pratica di abbruciamento di stoppie, all'interno del centro abitato è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, utilizzando la modulistica che verrà rilasciata dall'ufficio di Polizia Locale;

ORDINA

- **Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire entro il 1° giugno da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.**
- **Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, con le modalità di cui al comma 1° dell'art.12 delle Prescrizioni Regionali antincendio 2017, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 10 mt.**
- **I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie annuali, contigui con le aree boscate, definite all'art. 8 delle Prescrizioni Regionali antincendio 2016, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;**
- **Tutti i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità del comma 1°, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile avente larghezza non inferiore a 5 metri;**
- **Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro il 1° giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui al precedente articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 23/11 del 9 maggio 2017;**

E' FATTO ALTRESI' DIVIETO

- **Accendere fuochi, anche per bruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;**
- **Far brillare mine o usare esplosivi;**
- **L'esercizio delle carbonaie;**
- **Smaltire braci;**
- **Gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;**
- **Ai conduttori di automezzi dotati di marmitta catalitica fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, di materiale vegetale seccaginoso o comunque di materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;**
- **All'interno di aree boscate, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli usare motori attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o brace;**
- **Compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato di incendio**
- **Manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescare o lo sviluppo dell'incendio;**

INOLTRE

- I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le macchine agricole hanno l'obbligo, durante l'utilizzo della macchina, di tenere applicato alle estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.
- Ad ogni cittadino, turista o gitante, incombe l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.

DISPONE

- Che i trasgressori siano puniti ai sensi della L 21 novembre 2000 n. 353 e dalla L. R. 27 aprile 2016 n. 8 secondo quanto indicato nell'"Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative, nonché dell'art. 7 bis del T.U. degli EE.LL.
- Che una copia dell'Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune, e trasmessa: All'Albo Pretorio; all'Ufficio di Polizia Locale; al Comando della Stazione dei Carabinieri di Belvì; alla Stazione Forestale competente per territorio; all'A.N.A.S. Cagliari; all'Amministrazione Provinciale di Nuoro

DEMANDA

All Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Compagnia Barracellare di Aritzo, al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale ed a tutti i soggetti autorizzati, e istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.

Si avverte che contro la presente ordinanza è consentito la presentazione del ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.

Aritzo 15.05.2017

Il Sindaco
Giulio Mameli

